

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
27 febbraio 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2017/C 063/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 063/02	Causa C-128/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2017 — Regno di Spagna/ Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Regolamento (UE) n. 1367/2014 — Validità — Possibilità di pesca — Approccio precauzionale — Principio di stabilità relativa delle attività di pesca — Principio di proporzionalità — Principio di parità di trattamento — Granatiere della specie <i>Coryphaenoides rupestris</i> e granatiere della specie <i>Macrourus berglax</i>)	2
2017/C 063/03	Causa C-289/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Procedimento penale a carico di Jozef Grundza (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2008/909/GAI — Articolo 7 — Condizione della doppia incriminabilità — Articolo 9 — Motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione tratto dall'assenza di doppia incriminabilità — Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica)	2

IT

2017/C 063/04	Causa C-411/15 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 gennaio 2017 — Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR)/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali sensibili — Ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione — Competenza estesa al merito — Rispetto dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento — Durata ragionevole del procedimento)	3
2017/C 063/05	Causa C-491/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 gennaio 2017 — Rainer Typke/Commissione europea [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 3 — Nozione di documento — Articolo 2, paragrafo 3 — Documenti detenuti da un'istituzione — Qualificazione delle informazioni contenute in una banca dati — Obbligo di predisporre un documento inesistente — Insussistenza — Documenti esistenti che possono essere estratti da una banca dati)	4
2017/C 063/06	Cause riunite da C-568/14 a C-570/14: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona — Spagna) — Ismael Fernández Oliva/CaixaBank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales/Banco Popular Español SA (C-570/14) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Contratti ipotecari — Clausola pavimento — Procedimento collettivo — Procedimento individuale avente il medesimo oggetto — Provvedimenti provvisori)	4
2017/C 063/07	Causa C-446/15: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112 — Diritto alla detrazione — Diniego — Emittente la fattura non considerato quale reale fornitore dei servizi fatturati — Obblighi di verifica incombenti al soggetto passivo)	5
2017/C 063/08	Causa C-526/15: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel — Belgio) — Uber Belgium BVBA/Taxi Radio Bruxellois NV (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irrricevibilità — Trasporto di persone effettuato con autovetture — Conducenti privati che utilizzano un'applicazione per smartphone che consente di metterli in contatto con le persone che intendono spostarsi all'interno dell'area urbana — Obbligo di disporre di una licenza di esercizio)	6
2017/C 063/09	Causa C-575/15: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2016 — Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Marchio verbale ZARA — Servizi di trasporto — Uso serio — Procedura di decadenza — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) — Snaturamento di elementi di prova — Diritti della difesa)	6
2017/C 063/10	Causa C-590/15 P: Ordinanza della Corte del 10 novembre 2016 — Alain Laurent Brouillard/Corte di giustizia dell'Unione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici di servizi — Procedura negoziata di gara d'appalto diretta alla conclusione di contratti quadro per la traduzione di testi giuridici — Esclusione di un subappaltatore proposto — Capacità professionale — Requisito di una formazione giuridica completa — Riconoscimento dei diplomi)	7

2017/C 063/11	Causa C-637/15 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2016 — VSM Genesmiddelen BV/Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Sanità pubblica — Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Articolo 13, paragrafo 3 — Elenco comunitario delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari — Sostanze botaniche — Indicazioni in sospeso — Ricorso per carenza e di annullamento — Presa di posizione da parte della Commissione — Atto impugnabile)	7
2017/C 063/12	Causa C-697/15: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — Italia) — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omissso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)	8
2017/C 063/13	Cause riunite da C-10/16 a C-12/16: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova — Italia) — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16) (Rinvio pregiudiziale — Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Decisione di rinvio — Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto — Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irrricevibilità manifesta)	9
2017/C 063/14	Causa C-140/16: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche — Italia) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omissso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)	9
2017/C 063/15	Causa C-162/16: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise — Italia) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omissso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)	10
2017/C 063/16	Causa C-222/16: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «MIP-TS» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna (Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 13 — Elusione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 — Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese — Dazi antidumping — Regolamenti di esecuzione (UE) n. 437/2012 e (UE) n. 21/2013 — Spedizione dalla Thailandia — Estensione del dazio antidumping — Ambito di applicazione ratione temporis — Codice doganale comunitario — Recupero dei dazi all'importazione)	11

2017/C 063/17	Causa C-321/16: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin District Court — Irlanda) — procedimento penale a carico di Owen Pardue (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Preambolo e articoli 6, 20, 41, 47 e 48 — Poteri della autorità nazionale responsabile dell'azione penale — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Manifesta incompetenza della Corte)	12
2017/C 063/18	Causa C-577/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 16 novembre 2016 — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Repubblica federale di Germania	12
2017/C 063/19	Causa C-594/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 novembre 2016 — Enzo Buccioni/Banca d'Italia	13
2017/C 063/20	Causa C-596/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 novembre 2016 — Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)	14
2017/C 063/21	Causa C-597/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 novembre 2016 — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca	15
2017/C 063/22	Causa C-616/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a./Nello Grassi e a.	15
2017/C 063/23	Causa C-617/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Giovanna Castellano e a.	16
2017/C 063/24	Causa C-630/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 dicembre 2016 — Anstar Oy/Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)	17
2017/C 063/25	Causa C-650/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 19 dicembre 2016 — A/S Bevola e Jens W. Trock ApS/Skatteministeriet	18
2017/C 063/26	Causa C-669/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	18
2017/C 063/27	Causa C-4/17 P: Impugnazione proposta il 4 gennaio 2017 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 ottobre 2016, causa T-141/15, Repubblica ceca/Commissione	19
2017/C 063/28	Causa C-6/17 P: Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 da ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, T-154/14, ANKO/Commissione europea	20
2017/C 063/29	Causa C-7/17 P: Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 dalla ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-155/14, ANKO/Commissione europea	21

2017/C 063/30	Causa C-495/15 P: Ordinanza del presidente della Corte del 10 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese: sostenuta da: Regno di Spagna, Regno dei Paesi Bassi	22
 Tribunale		
2017/C 063/31	Causa T-189/14: Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2017 — Deza/ECHA [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell'ECHA contenenti informazioni fornite nell'ambito della procedura relativa alla domanda di autorizzazione all'uso della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) — Decisione di divulgare talune informazioni considerate riservate dalla ricorrente — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Nozione di “vita privata” — Diritto di proprietà — Obbligo di motivazione»]	23
2017/C 063/32	Causa T-225/15: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017 — QuaMa Quality Management/EUIPO — Microchip Technology (medialbo) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo medialbo — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore MediaLB — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Registrazione del trasferimento del marchio — Articolo 17, paragrafo 7, del regolamento n. 207/2009»]	24
2017/C 063/33	Causa T-250/15: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — Speciality Drinks/EUIPO — William Grant (CLAN) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CLAN — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore CLAN MACGREGOR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto — Pubblico di riferimento — Interdipendenza dei criteri — Potere di riforma — Articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»]	24
2017/C 063/34	Causa T-399/15: Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Morgan & Morgan/EUIPO — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Morgan & Morgan — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	25
2017/C 063/35	Causa T-419/15: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017 — Cofely Solelec e a./Parlamento («Appalti pubblici di lavori — Procedura di gara d'appalto — Ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo — Annullamento della procedura di gara d'appalto — Obbligo di motivazione — Valore dell'appalto — Errore manifesto di valutazione»)	26
2017/C 063/36	Causa T-701/15: Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea LUBELSKA — Marchio nazionale denominativo anteriore Lubeca — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Livello di attenzione del pubblico — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	26
2017/C 063/37	Causa T-54/16: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017 — Netguru/EUIPO (NETGURU) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo NETGURU — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»]	27

2017/C 063/38	Causa T-64/16: Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017 — Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Tasty Puff — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	28
2017/C 063/39	Causa T-232/16 P: Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Commissione/Frieberger e Vallin («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Riforma dello Statuto — Innalzamento dell'età pensionabile — Decisione recante diniego della rivalutazione dell'abbuono dei diritti a pensione — Principio ne ultra petita — Errore di diritto — Obbligo di motivazione»)	28
2017/C 063/40	Causa T-314/16: Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — MS/Commissione	29
2017/C 063/41	Causa T-886/16: Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Nf Nails In Vogue/EUIPO — Nails & Beauty (NAILS FACTORY)	30
2017/C 063/42	Causa T-890/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione	31
2017/C 063/43	Causa T-891/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione	32
2017/C 063/44	Causa T-904/16: Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — Labiri/CESE e Comitato delle regioni . . .	33
2017/C 063/45	Causa T-907/16: Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — Schwenk Zement KG/Commissione	33
2017/C 063/46	Causa T-912/16: Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — RRTec/EUIPO — Mobotec (RROFA)	34
2017/C 063/47	Causa T-913/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Fininvest e Berlusconi/BCE	35
2017/C 063/48	Causa T-2/17: Ricorso proposto il 3 gennaio 2017 — J.M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI)	37
2017/C 063/49	Causa T-6/17: Ricorso proposto il 4 gennaio 2017 — Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)	38
2017/C 063/50	Causa T-7/17: Ricorso proposto il 5 gennaio 2017 — John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)	38
2017/C 063/51	Causa T-8/17: Ricorso proposto il 5 gennaio 2017 — Golden Balls/EUIPO — Intra-Press (GOLDEN BALLS)	39
2017/C 063/52	Causa T-12/17: Ricorso proposto l'11 gennaio 2017 — Mellifera/Commissione	40
2017/C 063/53	Causa T-13/17: Ricorso proposto il 12 gennaio 2017 — Europa Terra Nostra/Parlamento	40
2017/C 063/54	Causa T-14/17: Ricorso proposto il 12 gennaio 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB	41
2017/C 063/55	Causa T-15/17: Ricorso proposto il 6 gennaio 2017 — Mitrakos/EUIPO — Belasco Baquedano (YAMAS)	43
2017/C 063/56	Causa T-16/17: Ricorso proposto il 13 gennaio 2017 — APF/Parlamento	43
2017/C 063/57	Causa T-25/17: Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — Rintisch/EUIPO — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)	44

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2017/C 063/01)

Ultima pubblicazione

GU C 53 del 20.2.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 46 del 13.2.2017

GU C 38 del 6.2.2017

GU C 30 del 30.1.2017

GU C 22 del 23.1.2017

GU C 14 del 16.1.2017

GU C 6 del 9.1.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2017 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-128/15) ⁽¹⁾

*(Ricorso di annullamento — Pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Regolamento (UE) n. 1367/2014 — Validità — Possibilità di pesca — Approccio precauzionale — Principio di stabilità relativa delle attività di pesca — Principio di proporzionalità — Principio di parità di trattamento — Granatiere della specie *Coryphaenoides rupestris* e granatiere della specie *Macrourus berglax*)*

(2017/C 063/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Rubio González e L. Banciella Rodríguez-Miñón, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, A. de Gregorio Merino e F. Florindo Gijón, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, I. Galindo Martín e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 155 dell'11.5.2015.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — Procedimento penale a carico di Jozef Grundza

(Causa C-289/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2008/909/GAI — Articolo 7 — Condizione della doppia incriminabilità — Articolo 9 — Motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione tratto dall'assenza di doppia incriminabilità — Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica)

(2017/C 063/03)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Imputato nella causa principale

Jozef Grundza

con l'intervento di: Krajská prokurátúra Prešov

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 gennaio 2017 — Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR)/Commissione europea

(Causa C-411/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei fosfati per mangimi — Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali sensibili — Ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione — Competenza estesa al merito — Rispetto dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento — Durata ragionevole del procedimento)

(2017/C 063/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (rappresentante: N. Lenoire, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e B. Mongin, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avocate)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Timab Industries nonché Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 gennaio 2017 — Rainer Typke/Commissione europea
(Causa C-491/15 P) ⁽¹⁾**

**[Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 —
Articolo 3 — Nozione di documento — Articolo 2, paragrafo 3 — Documenti detenuti da un'istituzione —
Qualificazione delle informazioni contenute in una banca dati — Obbligo di predisporre un documento
inesistente — Insussistenza — Documenti esistenti che possono essere estratti da una banca dati]**

(2017/C 063/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rainer Typke (rappresentante: C. Cortese, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e B. Eggers, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Rainer Typke è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona — Spagna) — Ismael Fernández Oliva/
Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc SA (C-569/14),
Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales/Banco Popular Español SA (C-570/14)**

(Cause riunite da C-568/14 a C-570/14) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte —
Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Contratti ipotecari — Clausola pavimento —
Procedimento collettivo — Procedimento individuale avente il medesimo oggetto — Provvedimenti
provvisori)**

(2017/C 063/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Ismael Fernández Oliva (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales (C-570/14)

Convenute: Caixabank SA (C-568/14), Catalunya Banc SA (C-569/14), Banco Popular Español SA (C-570/14)

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice, adito da un consumatore con un'azione individuale volta a far accertare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso con un professionista, di adottare d'ufficio provvedimenti provvisori, della durata che esso ritenga utile, in attesa di una decisione definitiva relativa ad un'azione collettiva pendente la cui soluzione può essere applicata all'azione individuale, qualora siffatti provvedimenti siano necessari per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza dei diritti invocati dal consumatore in base alla direttiva 93/13.

⁽¹⁾ GU C 46 del 9.2.2015.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Signum Alfa Sped Kft./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Causa C-446/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112 — Diritto alla detrazione — Diniego — Emittente la fattura non considerato quale reale fornitore dei servizi fatturati — Obblighi di verifica incombenti al soggetto passivo)

(2017/C 063/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Signum Alfa Sped Kft

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság.

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una prassi nazionale secondo cui l'amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti con la motivazione che le fatture riguardanti tali servizi non possono essere considerate facenti fede poiché il loro emittente non può essere il reale fornitore di detti servizi, a meno che sia provato, sulla base di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche ad esso non incombenti, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detti servizi si iscrivevano in una frode relativa all'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel — Belgio) — Uber Belgium BVBA/ Taxi Radio Bruxellois NV

(Causa C-526/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irrricevibilità — Trasporto di persone effettuato con autovetture — Conducenti privati che utilizzano un'applicazione per smartphone che consente di metterli in contatto con le persone che intendono spostarsi all'interno dell'area urbana — Obbligo di disporre di una licenza di esercizio)

(2017/C 063/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Parti

Ricorrente: Uber Belgium BVBA

Convenuta: Taxi Radio Bruxellois NV

Intervenienti: Uber International BV, Rasier Operations BV, Uber BV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgische Federatie van Taxis, Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met Chauffeur VZW

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunale del commercio di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 settembre 2015, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 429 del 21.12.2015.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 26 ottobre 2016 — Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)/ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-575/15) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Marchio verbale ZARA — Servizi di trasporto — Uso serio — Procedura di decadenza — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) — Snaturamento di elementi di prova — Diritti della difesa)

(2017/C 063/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (rappresentante: C. Duch Fooll, abogada)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 38 del 1° 2.2016.

Ordinanza della Corte del 10 novembre 2016 — Alain Laurent Brouillard/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-590/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici di servizi — Procedura negoziata di gara d'appalto diretta alla conclusione di contratti quadro per la traduzione di testi giuridici — Esclusione di un subappaltatore proposto — Capacità professionale — Requisito di una formazione giuridica completa — Riconoscimento dei diplomi)

(2017/C 063/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard (rappresentante: P. Vande Castele, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e S. Chantre, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Alain Laurent Brouillard è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 48 dell'8.2.2016.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2016 — VSM Geneesmiddelen BV/Commissione europea

(Causa C-637/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Sanità pubblica — Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Articolo 13, paragrafo 3 — Elenco comunitario delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari — Sostanze botaniche — Indicazioni in sospeso — Ricorso per carenza e di annullamento — Presa di posizione da parte della Commissione — Atto impugnabile)

(2017/C 063/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VSM Geneesmiddelen BV (rappresentante: U. Grundmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e S. Grünheid, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Non occorre statuire sulla domanda di intervento presentata dall'European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE).*
- 3) *La VSM Geneesmiddelen BV è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione.*
- 4) *La VSM Geneesmiddelen BV e l'European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE) sopporteranno le proprie spese relative alla domanda di intervento presentata da quest'ultima.*

⁽¹⁾ GU C 48 dell'8.2.2016.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — Italia) — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA

(Causa C-697/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omissso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)

(2017/C 063/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MB Srl

Resistente: Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA

Dispositivo

Il principio della parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell'inosservanza, da parte di detto offerente, dell'obbligo di indicare separatamente nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l'esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un'interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l'intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice.

⁽¹⁾ GU C 106 del 21.3.2016.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova — Italia) — Ignazio Messina & C. SpA/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16)

(Cause riunite da C-10/16 a C-12/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Decisione di rinvio — Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto — Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irrricevibilità manifesta)

(2017/C 063/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Genova

Parti

Ricorrente: Ignazio Messina & C. SpA

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16)

Dispositivo

Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia), con ordinanze dell'11 dicembre 2015, sono manifestamente irricevibili.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche — Italia) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini

(Causa C-140/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)

(2017/C 063/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per le Marche

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl

Convenuto: Comune di Maiolati Spontini

Nei confronti di: Torelli Dottori SpA

Dispositivo

Il principio della parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell'inosservanza, da parte di detto offerente, dell'obbligo di indicare separatamente nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l'esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un'interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l'intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice.

⁽¹⁾ GU C 200 del 6.6.2016.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise — Italia) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni

(Causa C-162/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omissso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)

(2017/C 063/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Molise

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl

Convenuto: Comune di Monteroduni

Nei confronti di: L.c.i Impresa Costruzioni Industriali Srl e a., Alba Costruzioni ScpA, Ottoerre Group Srl

Dispositivo

Il principio della parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell'inosservanza, da parte di detto offerente, dell'obbligo di indicare separatamente nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l'esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un'interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l'intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice.

⁽¹⁾ GU C 200 del 6.6.2016.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «MIP-TS» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

(Causa C-222/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 13 — Elusione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 — Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese — Dazi antidumping — Regolamenti di esecuzione (UE) n. 437/2012 e (UE) n. 21/2013 — Spedizione dalla Thailandia — Estensione del dazio antidumping — Ambito di applicazione ratione temporis — Codice doganale comunitario — Recupero dei dazi all'importazione)

(2017/C 063/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: «MIP-TS» OOD

Convenuta: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, deve essere interpretato nel senso che il dazio antidumping definitivo istituito da tale disposizione è applicabile alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta contemplati da tale disposizione, che sono stati dichiarati come originari della Thailandia e che sono stati realizzati prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 437/2012, del 23 maggio 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 e che assoggetta tali importazioni, come quella di cui al procedimento principale, a registrazione, quando sia accertato che detti tessuti in fibra di vetro a maglia aperta sono in realtà originari della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU C 243 del 04/07/2016.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin District Court — Irlanda) — procedimento penale a carico di Owen Pardue

(Causa C-321/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Preambolo e articoli 6, 20, 41, 47 e 48 — Poteri della autorità nazionale responsabile dell'azione penale — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Manifesta incompetenza della Corte)

(2017/C 063/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Dublin District Court

Parte nel procedimento penale principale

Owen Pardue

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dalla Dublin District Court (Tribunale distrettuale di Dublino, Irlanda), con decisione del 27 maggio 2016.

⁽¹⁾ GU C 279 del 01.06.2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 16 novembre 2016 — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-577/16)

(2017/C 063/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, in combinato disposto con l'allegato I, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ⁽¹⁾, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, debba essere interpretato nel senso che la produzione di polimeri, e, in particolare, del polimero policarbonato in impianti di capacità produttiva superiore a 100 t al giorno, rientri nell'attività, ivi indicata, di produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili?

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se il gestore di un impianto di tal genere abbia diritto all'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per effetto di applicazione diretta delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e della decisione della Commissione 2011/278/UE ⁽²⁾, nel caso in cui un'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni ai sensi del diritto nazionale resti esclusa per il sol fatto che lo Stato membro interessato non abbia inserito gli impianti per la produzione di polimeri nell'ambito di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE e, per detto solo motivo, tali impianti non partecipino allo scambio di quote di emissioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 130, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 novembre 2016 —
Enzo Buccioni/Banca d'Italia**

(Causa C-594/16)

(2017/C 063/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Enzo Buccioni

Resistente: Banca d'Italia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio di trasparenza, enunciato chiaramente dall'articolo 15 della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea, nel suo obiettivo cogente generale, laddove inteso nel senso che (tale principio) possa essere regolato con le fonti regolamentari o equivalenti ivi previste al paragrafo 3, i cui contenuti potrebbero essere manifestazione di una discrezionalità eccessivamente estesa, e priva di base in una superiore fonte del diritto europeo circa la necessaria prefissazione di principi minimi non derogabili, non confligga con un simile intendimento limitativo nel settore della normativa europea in materia di funzioni di vigilanza sugli istituti creditizi, fino al punto da svuotare il medesimo principio di trasparenza anche in ipotesi ove l'interesse all'accesso risulti ancorato a interessi essenziali del richiedente manifestamente omogenei a quelli eccettuati, in senso favorevole, dalle ipotesi limitative del settore;
- 2) se, in conseguenza di ciò, l'articolo 22, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15.10.2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, non siano da interpretare come ipotesi non eccezionali di derogabilità della non accessibilità dei documenti, quanto piuttosto come norme da interpretare nelle finalità più ampie dell'articolo 15 della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea e, come tali, riconducibili ad un principio normativo generale del diritto dell'Unione, per cui l'accesso sia non restringibile, secondo un ragionevole e proporzionato bilanciamento delle esigenze del settore creditizio con gli interessi fondamentali del risparmiatore coinvolto in un caso di *burden sharing*, in dipendenza delle circostanze rilevanti acquisite da un'autorità di vigilanza che presenti caratteri organizzativi e competenze di settore analoghi a quelli della stessa Banca Centrale Europea;

- 3) se pertanto, considerando l'articolo 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) ⁽²⁾, e le norme dell'ordinamento nazionale in quanto conformi a tale disposizione, esso non sia da conciliare con il quadro delle restanti norme e principi del diritto europeo enunciate al punto [1]) nel senso che l'accesso possa essere consentito, in caso di istanza in tal senso proposta successivamente alla sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche laddove l'istante non faccia richiesta d'accesso esclusivamente nell'ambito di procedimenti civili o commerciali effettivamente instaurati per la tutela di interessi patrimoniali rimasti pregiudicati a seguito della sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, bensì, anche nel caso che tale istante adisca, proprio al fine di verificare la concreta proponibilità di tali procedimenti civili o commerciali, in via preventiva rispetto ad essi, un'autorità giurisdizionale abilitata dallo Stato nazionale a tutelare il diritto di accesso e di trasparenza proprio in ragione della tutela piena del diritto di difesa e di azione, con specifico riguardo alla domanda di un risparmiatore che abbia già sopportato gli effetti del *burden sharing* in sede di una procedura di risoluzione dell'insolvenza dell'istituto creditizio presso cui aveva depositato i suoi risparmi.

⁽¹⁾ GU L 287, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 176, pag. 338.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il
23 novembre 2016 — Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)**

(Causa C-596/16)

(2017/C 063/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Enzo Di Puma

Controricorrente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione vada interpretato nel senso che in presenza di un accertamento definitivo dell'insussistenza della condotta che ha integrato l'illecito penale, sia precluso, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore apprezzamento da parte del giudice nazionale, l'avvio o la prosecuzione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all'irrogazione di sanzioni che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali.
- 2) Se il giudice nazionale, nel valutare l'efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, ai fini del riscontro della violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, debba tener conto dei limiti di pena posti dalla dir. 2014/57/UE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) GU L 173, pag. 179.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il
23 novembre 2016 — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca**

(Causa C-597/16)

(2017/C 063/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Controricorrente: Antonio Zecca

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione vada interpretato nel senso che in presenza di un accertamento definitivo dell'insussistenza della condotta che ha integrato l'illecito penale, sia precluso, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore apprezzamento da parte del giudice nazionale, l'avvio o la prosecuzione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all'irrogazione di sanzioni che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali.
- 2) Se il giudice nazionale, nel valutare l'efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, ai fini del riscontro della violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, debba tener conto dei limiti di pena posti dalla dir. 2014/57/UE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) GU L 173, pag. 179.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il
28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a./Nello Grassi e a.**

(Causa C-616/16)

(2017/C 063/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Pantuso, Angelo Tralongo, Maria Michela D'Alessandro

Controricorrenti e ricorrenti incidentali: Nello Grassi, Carmela Amato, Università degli Studi di Palermo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva n. 82/76/CEE ⁽¹⁾, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE ⁽²⁾ e n. 75/363/CEE ⁽³⁾, debba essere interpretata nel senso che rientrino nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli Stati membri dall'art. 16 della direttiva n. 82/76/CEE per adottare le misure necessarie per conformarsi.

In caso di risposta affermativa al quesito sub 1):

- 2) se l'allegato, aggiunto alla direttiva «coordinamento» n. 75/363/CEE dall'art. 13 della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l'insorgenza dell'obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall'assolvimento dell'obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette direttive;
- 3) se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al 1° gennaio 1983, sia insorto o meno l'obbligo di adeguata remunerazione per l'intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni.

-
- (¹) Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21).
- (²) Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1).
- (³) Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il
28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Giovanna Castellano e a.**

(Causa C-617/16)

(2017/C 063/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Controricorrenti e ricorrenti incidentali: Giovanna Castellano, Maria Concetta Pandolfo, Antonio Marletta, Vito Mannino, Olga Gagliardo, Emilio Nardi, Maria Catania, Massimo Gallucci, Giovanna Pischedda, Giambattista Gagliardo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva n. 82/76/CEE (¹), riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE (²) e n. 75/363/CEE (³), debba essere interpretata nel senso che rientrino nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli Stati membri dall'art. 16 della direttiva n. 82/76/CEE per adottare le misure necessarie per conformarsi.

In caso di risposta affermativa al quesito sub 1):

- 2) se l'allegato, aggiunto alla direttiva «coordinamento» n. 75/363/CEE dall'art. 13 della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l'insorgenza dell'obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall'assolvimento dell'obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette Direttive;
- 3) se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al 1° gennaio 1983, sia insorto o meno l'obbligo di adeguata remunerazione per l'intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni.

- ⁽¹⁾ Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21).
- ⁽²⁾ Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1).
- ⁽³⁾ Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 dicembre 2016 — Anstar Oy/Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

(Causa C-630/16)

(2017/C 063/24)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Anstar Oy

Altra parte interessata: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'appalto M/120 e la norma armonizzata EN 1090 1 (:2009+A1:2011), redatta in esecuzione di detto appalto, debbano essere interpretati nel senso che i prodotti elencati alle voci da 1) a 4) nella decisione della Tukes per il fissaggio in calcestruzzo prima del suo indurimento (sistemi di sospensione impiegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura alla cornice degli edifici, determinati tirafondi, piastre di ancoraggio ed elementi di montaggio standard in acciaio, sistemi di controventature, scarpe per pilastri e pareti, nonché ancoraggi di balconi) non rientrino nella loro sfera di applicazione.
- 2) Se il regolamento (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, gli appalti della Commissione indicati nella specie ovvero il diritto dell'Unione ostino altrimenti all'interpretazione della Tukes, secondo la quale detti prodotti non ricadrebbero nella sfera di applicazione dell'appalto M/120 e della norma EN 1090 1.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 19 dicembre 2016 — A/S Bevola e Jens W. Trock ApS/Skatteministeriet

(Causa C-650/16)

(2017/C 063/25)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: A/S Bevola e Jens W. Trock ApS

Resistente: Skatteministeriet

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 49 TFUE osti a un regime di imposizione nazionale come quello di cui trattasi nel procedimento principale ai sensi del quale è possibile dedurre le perdite delle succursali nazionali, mentre non è possibile dedurre quelle delle succursali situate in altri Stati membri, anche in circostanze analoghe a quelle di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Marks & Spencer, C-446/03 ⁽¹⁾, punti 55 e 56, a meno che il gruppo non abbia scelto l'imposizione congiunta internazionale secondo le condizioni di cui al procedimento principale.

⁽¹⁾ (ECLI:EU:C:2005:763)

Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-669/16)

(2017/C 063/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Norris-Usher, C. Hermes, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo omesso di designare siti per la protezione delle specie *phocoena phocoena* (marsuino), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- dichiarare che, avendo in tal modo omesso di contribuire alla creazione di una rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio degli habitat della specie marsuino (*phocoena phocoena*), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha altresì violato gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva;
- condannare Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il marsuino (*phocoena phocoena*) è una specie di cetaceo marino inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva «habitat» come specie di interesse comunitario che richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Una popolazione significativa di tale specie all'interno dell'Unione europea è ospitata in acque marittime sulle quali il Regno Unito esercita i propri poteri sovrani.

Ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, nonché degli allegati II e III della direttiva «habitat», gli Stati membri che ospitano nelle proprie acque marittime il marsuino devono proporre siti per la loro protezione e, in tal modo, contribuire alla creazione della rete Natura 2000. Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'elenco dei siti proposti dev'essere esaustivo.

Il Regno Unito non ha proposto un numero sufficiente di siti per quanto riguarda il marsuino.

(¹) GU 1992, L 206, pag. 7.

Impugnazione proposta il 4 gennaio 2017 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 ottobre 2016, causa T-141/15, Repubblica ceca/Commissione

(Causa C-4/17 P)

(2017/C 063/27)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vlácil e J. Pavliš, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 ottobre 2016, nella causa Repubblica ceca/Commissione, T-141/15 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella quale la Repubblica ceca chiedeva l'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (¹) [notificata con il numero C(2015) 53] (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui sono escluse spese, per un importo complessivo di EUR 2 123 199,04, sostenute dalla Repubblica ceca negli anni 2010-2012;

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione controversa, nella parte in cui sono escluse spese, per un importo complessivo di EUR 2 123 199,04, sostenute dalla Repubblica ceca
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente dinanzi alla Corte deduce tre motivi

Il primo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento n. 479/2008». Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che l'articolo 11 del suddetto regolamento non si applica ad un provvedimento consistente nella protezione delle piante di vite contro i danni cagionati da selvaggina e/o uccelli.

Il secondo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 479/2008 e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento. Il Tribunale nella sentenza impugnata è incorso in un errore di diritto nel giudicare che la Commissione europea può dichiarare determinate misure del tutto inammissibili per il finanziamento da parte dell'Unione e per tale ragione escludere tutte le spese sostenute per tali misure, nonostante il fatto che la Commissione europea stessa avesse esaminato la conformità delle suddette misure nell'ambito della valutazione della proposta di programma di sostegno e non avesse sollevato alcuna obiezione.

Il terzo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, o con l'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ⁽³⁾, nonché con gli articoli 11 e 16 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽⁴⁾. Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione europea poteva escludere dal finanziamento da parte dell'Unione le spese relative al periodo relativamente al quale è stata negata alla Repubblica ceca la possibilità di esprimere il proprio punto di vista secondo la procedura stabilita per le correzioni nel settore agricolo.

⁽¹⁾ GU 2015, L 16, pag. 33.

⁽²⁾ GU 2008, L 148, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2005, L 209, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU 2013, L 347, pag. 549.

⁽⁵⁾ GU 2006, L 171, pag. 90.

Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 da ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, T-154/14, ANKO/Commissione europea

(Causa C-6/17 P)

(2017/C 063/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stavroula Paliou, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell'Unione europea voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 nella causa T-154/14 e rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame nel merito;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza pronunciata il 27 aprile 2016 dal Tribunale nella causa T-154/14 sostenendo che tale sentenza contiene valutazioni giuridiche che violano norme del diritto dell'Unione.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata:

- i) in primo luogo, con riferimento alle disposizioni applicabili del diritto materiale, per ragioni relative a errori di diritto e irregolarità procedurali che viciano la motivazione della sentenza impugnata;
- ii) in secondo luogo, per ragioni che riguardano errori di diritto con riferimento alle disposizioni che disciplinano, per il ricorso, l'oggetto e l'onere della prova e, per il controricorso, la ripartizione dell'onere della prova.

In tale contesto, i motivi dell'impugnazione sono i seguenti:

I) con riferimento agli errori di diritto e alle irregolarità procedurali:

- 1) primo motivo di impugnazione: manifesta insufficienza della motivazione.
- 2) secondo motivo di impugnazione: errori di diritto e motivazione contraddittoria.

II) con riferimento agli errori di diritto e alle norme che disciplinano l'oggetto e l'onere della prova:

- 3) terzo motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all'oggetto e all'onere della prova per il ricorso.
- 4) quarto motivo di impugnazione: errori di diritto relativi alla ripartizione dell'onere della prova per il controricorso della Commissione.

Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 dalla ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-155/14, ANKO/Commissione europea

(Causa C-7/17 P)

(2017/C 063/29)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stavroula Paliou, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, causa T-155/14, e rinviare la causa al Tribunale ai fini del giudizio di merito;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente asserisce che la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, causa T-155/14 contiene conclusioni giuridiche che violano norme del diritto dell'Unione e le impugna con il presente ricorso.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata:

- i. **in primo luogo**, con riferimento alle disposizioni applicabili del diritto sostanziale, in quanto contiene **errori di diritto e irregolarità procedurali riguardanti la motivazione** della medesima.
- ii. **in secondo luogo**, in quanto contiene **errori di diritto** con riferimento a norme che disciplinano, con riferimento al ricorso di primo grado, l'oggetto e l'onere della prova e, con riferimento alla domanda riconvenzionale, la ripartizione dell'onere della prova.

In tale contesto, i motivi di impugnazione sono i seguenti:

- I. Con riferimento all'errore di diritto e alle **irregolarità procedurali**:
 - 1) Primo motivo d'impugnazione: assenza totale di motivazione.
 - 2) Secondo motivo d'impugnazione: errore di diritto e contraddittorietà della motivazione.
- II. Con riferimento all'errore di diritto e alle norme che disciplinano l'oggetto e l'onere della prova:
 - 3) Terzo motivo d'impugnazione: errore di diritto con riferimento all'oggetto e all'onere della prova in primo grado.
 - 4) Quarto motivo d'impugnazione: errore di diritto con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova nella domanda riconvenzionale della Commissione.

Ordinanza del presidente della Corte del 10 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese: sostenuta da: Regno di Spagna, Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-495/15 P) ⁽¹⁾

(2017/C 063/30)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 371 del 9.11.2015.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2017 — Deza/ECHA

(Causa T-189/14) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell'ECHA contenenti informazioni fornite nell'ambito della procedura relativa alla domanda di autorizzazione all'uso della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) — Decisione di divulgare talune informazioni considerate riservate dalla ricorrente — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Nozione di “vita privata” — Diritto di proprietà — Obbligo di motivazione»]

(2017/C 063/31)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente A. Iber, T. Zbihlej e M. Heikkilä, agenti, successivamente M. Heikkilä, C. Buchanan e W. Broere, agenti, assistiti dall'avv. M. Mašková)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche Duvieusart, P. Ondrůšek e K. Talabér-Ritz, agenti), ClientEarth (Londra, Regno Unito), European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio), Vereniging Health Care Without Harm Europe (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. B. Kloostra)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE volta all'annullamento delle decisioni dell'ECHA del 24 gennaio 2014, relativamente alla divulgazione di talune informazioni fornite dalla ricorrente nell'ambito della procedura relativa alla domanda di autorizzazione all'uso della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deza a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
- 4) La ClientEarth, la European Environmental Bureau (EEB) e la Vereniging Health Care Without Harm Europe sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 194 del 24.6.2014.

Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017 — QuaMa Quality Management/EUIPO — Microchip Technology (medialbo)

(Causa T-225/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo medialbo — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore MediaLB — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Registrazione del trasferimento del marchio — Articolo 17, paragrafo 7, del regolamento n. 207/2009»]

(2017/C 063/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: QuaMa Quality Management GmbH (Glashütten, Germania) (rappresentante: C. Russ, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Microchip Technology, Inc. (Chandler, Arizona, Stati Uniti) (rappresentante: G. Bergmann, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 febbraio 2015 (procedimenti riuniti R 1809/2014-4 e R 1680/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Microchip Technology e il sig. Alexander Bopp.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La QuaMa Quality Management GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 228 del 13.7.2015.

Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — Speciality Drinks/EUIPO — William Grant (CLAN)

(Causa T-250/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CLAN — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore CLAN MACGREGOR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto — Pubblico di riferimento — Interdipendenza dei criteri — Potere di riforma — Articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»]

(2017/C 063/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Speciality Drinks Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: G. Pritchard, barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ((rappresentanti: M. Vuijst, A. Folliard-Monguiral e M. Rajh, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: William Grant & Sons Ltd (Dufftown, Regno Unito) (rappresentanti: J. Cormack e G. Anderson, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, del 5 marzo 2015 (procedimento R 220/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la William Grant & Sons e la Speciality Drinks.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Speciality Drinks Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.

Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Morgan & Morgan/EUIPO — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)

(Causa T-399/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Morgan & Morgan — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 063/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Morgan & Morgan Srl International Insurance Brokers (Conegliano, Italia) (rappresentanti: F. Caricato e F. Gatti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e C. Martini, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Grupo Morgan & Morgan (Panama, Panama)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 maggio 2015 (procedimento R 1657/2014-1) relativa a un procedimento di opposizione tra il Grupo Morgan & Morgan e la Morgan & Morgan International Insurance Brokers.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Morgan & Morgan Srl International Insurance Brokers è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017 — Cofely Solelec e a./Parlamento(Causa T-419/15) ⁽¹⁾**(«Appalti pubblici di lavori — Procedura di gara d'appalto — Ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo — Annullamento della procedura di gara d'appalto — Obbligo di motivazione — Valore dell'appalto — Errore manifesto di valutazione»)**

(2017/C 063/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo), Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Marx, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Chrétien e M. Mraz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni contenute nelle lettere con riferimento D (2015) 24297 e D(2015).28116 della Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento europeo, rispettivamente del 29 maggio e dell'11 giugno 2015, che hanno notificato alle ricorrenti l'annullamento della procedura di gara d'appalto INLO-D-UPIL-T-14-A04 per l'aggiudicazione del lotto n. 75, intitolato «elettricità — correnti forti», concernente il progetto di ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo (Lussemburgo).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Cofely Solelec, la Mannelli & Associés SA e la Cofely Fabricom sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 337 del 12.10.2015.

Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA)(Causa T-701/15) ⁽¹⁾**(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea LUBELSKA — Marchio nazionale denominativo anteriore Lubeca — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Livello di attenzione del pubblico — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2017/C 063/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stock Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: T. Gawrylczyk, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lass & Steffen GmbH Wein und Spirituosen-Import (Lubeca, Germania) (rappresentante: R. Kunz Hallstein, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 24 settembre 2015 (procedimento R 1788/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lass & Steffen Wein- und Spirituosen Import e la Stock Polska.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Stock Polska sp. z.o.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 38 dell'1.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017 — Netguru/EUIPO (NETGURU)

(Causa T-54/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo NETGURU — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»]

(2017/C 063/37)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Netguru sp. z o.o. (Poznań, Polonia) (rappresentanti: inizialmente K. Jarosiński, poi T. Grzybkowski, T. Guzek e M. Jackowski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 dicembre 2015 (causa R 144/2015-5), concernente una domanda di registrazione del segno verbale NETGURU come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Netguru sp. z o.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017 — Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff)**(Causa T-64/16) ⁽¹⁾**

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Tasty Puff — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 063/38)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Michał Wieromiejczyk (Pabianice, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 5 novembre 2015 (procedimento R 3058/2014-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Tasty Puff come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Michał Wieromiejczyk è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Commissione/Frieberger e Vallin**(Causa T-232/16 P) ⁽¹⁾**

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Riforma dello Statuto — Innalzamento dell'età pensionabile — Decisione recante diniego della rivalutazione dell'abbuono dei diritti a pensione — Principio ne ultra petita — Errore di diritto — Obbligo di motivazione»)

(2017/C 063/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Frieberger e Vallin/Commissione (F-3/15, EU:F:2016:26).

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Frieberger e Vallin/Commissione (F-3/15), è annullata.

- 2) Il ricorso proposto dal sig. Jürgen Frieberger e dal sig. Benjamin Vallin dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/15 è respinto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.
- 4) Il sig. Frieberger e il sig. Vallin sono condannati a sopportare le spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ivi incluse le spese della Commissione europea.

(¹) GU C 243 del 4.7.2016.

Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — MS/Commissione

(Causa T-314/16)

(2017/C 063/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MS (Castries, Francia) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente:

- annullare la decisione della Commissione che nega l'accesso ai documenti del 2 febbraio 2016 e la decisione di confermare tale diniego del 19 aprile 2016;
- risarcire il danno morale discendente dalla condotta illecita della Commissione europea, valutato secondo equità in EUR 20 000;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca un unico motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) ed in particolare dei suoi articoli 2 e 4.

Secondo il ricorrente, per negare l'accesso ai documenti richiesti la Commissione ha invocato due eccezioni contenute nell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, ossia, da un lato, la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo e, dall'altro lato, la tutela delle procedure giurisdizionali. Orbene, la Commissione non avrebbe provato che la divulgazione di detti documenti avrebbe pregiudicato la tutela della vita privata e dell'integrità dei soggetti che sarebbero menzionati in tali documenti. Peraltro, la comunicazione dei dati personali contenuti nei citati documenti sarebbe assolutamente necessaria per comprendere le accuse mosse al ricorrente. Mancando tale possibilità, il ricorrente non godrebbe della parità delle armi e non potrebbe preparare in modo adeguato una difesa. L'accesso ai documenti, nonché ai dati personali ivi contenuti, sarebbe per contro necessario, giustificato e proporzionato all'obiettivo della corretta amministrazione, della tutela del diritto di difesa e del rispetto della vita privata del ricorrente. La Commissione pregiudicherebbe in modo tanto più rilevante la vita privata del ricorrente in quanto non tratterebbe lealmente i dati personali che lo riguardano.

In subordine, il ricorrente evidenzia che le eccezioni di cui all'articolo 4 ostano alla divulgazione del documento richiesto solo ove non vi sia un interesse pubblico che giustifichi tale divulgazione. Esso ritiene che i diritti fondamentali, e in particolare il diritto di difesa, siano tali da costituire un siffatto interesse pubblico.

Nella sua decisione di rigetto della domanda confermativa, la Commissione si sarebbe limitata a fornire una motivazione puramente generica in quanto essa non avrebbe spiegato per quale ragione un accesso parziale ai citati documenti metterebbe a rischio l'interesse della tutela dei dati personali e della vita privata dei soggetti ivi menzionati.

Il ricorrente ritiene infine che le illegittimità commesse dalla Commissione costituiscano altrettanti fatti illeciti che gli hanno arrecato un danno reale e certo.

Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Nf Nails In Vogue/EUIPO — Nails & Beauty (NAILS FACTORY)

(Causa T-886/16)

(2017/C 063/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nf Nails In Vogue, SL (Arganda del Rey, Spagna) (rappresentante: L. Jáudenes Sánchez, abogado)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nails & Beauty Vertriebs GmbH (Kiel, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «NAILS FACTORY» — Domanda di registrazione n. 13 528 336

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 05/10/2016 nel procedimento R 202/202016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile il ricorso;
- annullare la decisione impugnata, conservando la decisione emessa dalla divisione di opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-

**Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/
Commissione**

(Causa T-890/16)

(2017/C 063/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca), Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 30 settembre 2016 (la decisione controversa), riguardante talune misure di aiuto concesse a determinati terzi in relazione al finanziamento della progettazione, della costruzione e della gestione del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn;
- condannare la Commissione alle spese da esse sostenute.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il possibile eccesso di compensazione nell'ambito delle tariffe ferroviarie costituisca un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla costruzione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l'uso gratuito di proprietà statale costituisca un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla costruzione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che le garanzie statali al terzo interessato costituiscano un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla progettazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che gli apporti di capitale costituiscano un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla progettazione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che i finanziamenti statali costituiscano un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla progettazione.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che l'aiuto di Stato eccedente l'importo autorizzato nella decisione relativa alla progettazione costituisca un aiuto esistente.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che i vantaggi fiscali costituiscano un aiuto esistente autorizzato dalla decisione relativa alla progettazione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che le misure di aiuto controverse per la fase di progettazione fossero state autorizzate nella decisione relativa alla costruzione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di avviare il procedimento di indagine formale.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione.

**Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/
Commissione**

(Causa T-891/16)

(2017/C 063/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca), Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la convenuta si è illegittimamente astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto ha omesso di definire la propria posizione sul reclamo delle ricorrenti del 5 giugno 2014, concernente l'aiuto di Stato concesso per il finanziamento del collegamento fisso della cintura di Fehmarn;
- condannare la Commissione a tutte le spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del procedimento, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di possibile eccesso di compensazione nell'ambito delle tariffe ferroviarie non commerciali che devono essere pagate dall'operatore ferroviario nazionale danese DSB al terzo in questione per l'utilizzo del collegamento fisso (fase di costruzione).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di uso gratuito di proprietà statale fornito al terzo interessato per la costruzione del collegamento fisso (fase di costruzione).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di garanzie statali al terzo interessato in quanto ciò non era autorizzato nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di apporti di capitale al terzo interessato oltre gli importi autorizzati nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di finanziamenti statali a favore del terzo interessato mentre la decisione relativa alla progettazione aveva autorizzato unicamente la concessione di garanzie statali (fase di progettazione).
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di finanziamenti statali a favore del terzo interessato oltre il budget autorizzato nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di vantaggi fiscali a favore del terzo interessato che non erano stati autorizzati nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).

Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — Labiri/CESE e Comitato delle regioni

(Causa T-904/16)

(2017/C 063/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. De Montigny, avvocati)

Convenuti: Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:

- la decisione del segretario generale del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2016 di riassegnare la ricorrente, in quanto amministratore alla Direzione della traduzione in esecuzione dell'accordo transattivo nella causa F-33/15 è annullata;
- il CESE è incorso in uno sviamento di potere e ha violato il suo obbligo di lealtà nei confronti della ricorrente per averla indotta scientemente in errore riguardo alla portata dell'accordo intervenuto tra le parti il 4 febbraio 2016;
- condannare il CESE e il CdR congiuntamente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE, nei limiti in cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata in palese violazione della composizione amichevole intervenuta nella causa F-33/15, Labiri/CESE.
2. Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, nei limiti in cui la ricorrente sarebbe stata deliberatamente indotta in errore circa la portata dell'accordo intervenuto tra le parti e più precisamente circa l'interpretazione data dai due comitati dei termini dell'accordo.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — Schwenk Zement KG/Commissione

(Causa T-907/16)

(2017/C 063/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, M. Raible e G. Wecker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso di annullamento è diretto contro la decisione C (2016) 6591 final della Commissione del 10 ottobre 2016 (Causa M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia [GU 2016, L 374, pag. 1]).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004⁽¹⁾, eventualmente in combinato disposto con il punto 147 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (in prosieguo: la «comunicazione giurisdizionale consolidata»).

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non sarebbe competente ad analizzare la concentrazione controversa. Se infatti la ricorrente correttamente non fosse stata considerata quale impresa interessata, non sarebbero state raggiunte le soglie di fatturato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004.

2. Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione.

A tale riguardo, la ricorrente contesta che la Commissione fa riferimento infatti all'esistenza dell'eccezione di cui al punto 147 della comunicazione giurisdizionale consolidata, ma non ha dimostrato che esistessero effettivamente le condizioni per l'operare di tale eccezione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1)

Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — RRTec/EUIPO — Mobotec (RROFA)

(Causa T-912/16)

(2017/C 063/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: RRTec Sp. z o.o. (Gliwice, Polonia) (rappresentante: T. Gawrylczyk, consigliere giuridico)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mobotec AB (Göteborg, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «RROFA» — Domanda di registrazione n. 12 699 534

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 05/10/2016 nel procedimento R 2392/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Fininvest e Berlusconi/BCE**(Causa T-913/16)**

(2017/C 063/47)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrenti: Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) (Roma, Italia), Silvio Berlusconi (Roma) (rappresentanti: R. Vaccarella, A. Di Porto, M. Carpinelli e A. Saccucci, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Banca centrale europea del 25 ottobre 2016, che ha stabilito «di opporsi all'acquisizione da parte degli Acquirenti di una partecipazione qualificata nella Società obiettivo».
- Condannare la Banca centrale europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione adottata dalla Banca centrale europea del 25 ottobre 2016 (ECB/SSM/20016-7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4) ai sensi degli artt. 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (CRD IV) (GU 2013 L 176, pag. 338), degli artt. 1, par. 5, 4, par. 1, lettera c), e 15, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63), dell'artt. 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sul MVU) (GU 2014 L 141, pag. 1), nonché degli artt. 19, 22 e 25 del Testo unico bancario italiano, con la quale la Banca centrale si è opposta all'acquisizione, da parte di Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A., di una partecipazione qualificata in un ente creditizio (società obiettivo).

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi divisi in tre blocchi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea applicazione degli artt. 22 e 23 della CRD IV, la violazione degli artt. 1, par. 5, 4, par. 1, lettera c) e 15 del regolamento sul MVU e degli artt. 86 e 87 del regolamento quadro sul MVU, anche in relazione agli artt. 4, par.1, 5, par 2, e 13, par 2, TUE e all'art. 127, par 6, TFUE nonché sull'esistenza di uno sviamento di potere.
2. Secondo motivo subordinato del ricorso, vertente sul fatto che la CRD IV, se applicata estensivamente alla fattispecie, viola il principio generale di non retroattività degli atti di diritto derivato.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e del principio dell'autorità di cosa giudicata formatasi sulla sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 882, del 3 marzo 2016, che ha statuito sugli effetti dell'autorizzazione alla fusione rilasciata da Banca d'Italia in relazione alla partecipazione di Fininvest nella società obiettivo.
 - Si fa valere a questo riguardo, che questo primo blocco di motivi investe il presupposto stesso della decisione impugnata, e segnatamente contesta la ricostruzione interpretativa della CRD IV accolta dalla BCE in quanto giuridicamente errata ed illegittimamente ampliativa dei poteri specifici ad essa attribuiti dal Regolamento sul MVU a dal Regolamento quadro sul MVU, oltre che lesiva del giudicato già formatosi a livello nazionale sulla partecipazione nella società obiettivo per effetto della sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 4, par. 3, del regolamento sul MVU, dell'art. 23, paragrafi 1 e 4, della CRD IV, nonché dei principi generali di legalità, di certezza del diritto e di prevedibilità dell'azione amministrativa, in relazione all'applicazione da parte della BCE delle norme nazionali di recepimento, e sulla violazione dei principi generali di legalità e di certezza del diritto in relazione alla ritenuta opponibilità ai ricorrenti delle *Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC, adottate nel 2008 dai Comitati CEBS, CESR e CEIOPS*.

5. Quinto motivo subordinato del ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali *sub specie* di carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione al criterio della «probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio» (art. 23, par. 1, della CRD IV).

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, perché la decisione impugnata determina in sostanza gli effetti di un provvedimento ablatorio che impone la vendita forzata di una rilevante partecipazione azionaria, e violazione degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dei corrispondenti principi generali di diritto dell'Unione europea quali desumibili dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

- Si fa valere a questo riguardo che questo secondo blocco di motivi concerne la valutazione effettuata dalla BCE ed investe, da un lato, la ricostruzione della normativa nazionale operata dalla stessa BCE, e, dall'altro, la mancata valutazione in concreto della «probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio» e il mancato rispetto del principio di proporzionalità in materia di vigilanza prudenziale.

Il terzo blocco di motivi sarebbe, invece, dedicato ad una serie di gravi vizi procedurali che avrebbero inficiato il procedimento di vigilanza e il provvedimento finale della BCE.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti alla difesa che avrebbero dovuto essere «pienamente garantiti» (art. 22, par. 2, del Regolamento sul MVU e art. 32, par. 1 del Regolamento quadro sul MVU) e del diritto a una buona amministrazione sancito dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, a causa del ritardato accesso al fascicolo e dell'impossibilità di conoscere il contenuto dell'atto della BCE sulla cui base è stato avviato il procedimento di autorizzazione. Si fa anche valere l'erronea applicazione dell'art. 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento quadro sul MVU.

8. Ottavo motivo di ricorso, vertente sull'illegittimità, sulla base dell'art. 277 TFUE, dell'art. 31, par. 3, del Regolamento quadro sul MVU per violazione dei diritti della difesa garantiti dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali e dei corrispondenti principi generali di diritto desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

Ricorso proposto il 3 gennaio 2017 — J.M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI)

(Causa T-2/17)

(2017/C 063/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Alberto Masi (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio dell'Unione europea denominativo «MASSI» — marchio dell'Unione europea n. 414 086

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 ottobre 2016 (rettificata dalla decisione del 3 novembre 2016) nel procedimento R 793/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere la domanda di dichiarazione di nullità presentata dal sig. Alberto Masi contro la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 414 086 «MASSI» relativamente alla classe 12;
- condannare l'EUIPO e il controinteressato dinanzi all'EUIPO, qualora partecipasse al presente procedimento, alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (cosa giudicata);
 - omessa applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 4 gennaio 2017 — Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)**(Causa T-6/17)**

(2017/C 063/49)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Equivalenza Manufactory, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, abogados)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ITM Entreprises SA (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «BLACK LABEL BY EQUIVALENZA» — Domanda di registrazione n. 13 576 616

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11/10/2016 nel procedimento R 690/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese del presente procedimento l'EUIPO, in quanto convenuta, ed, eventualmente, la controinteressata ITM Entreprises.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 5 gennaio 2017 — John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)**(Causa T-7/17)**

(2017/C 063/50)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: John Mills Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jerome Alexander Consulting Corp. (Surfside, Florida, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «MINERAL MAGIC» — Domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 151 379

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 ottobre 2016 nel procedimento R 2087/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 5 gennaio 2017 — Golden Balls/EUIPO — Intra-Press (GOLDEN BALLS)

(Causa T-8/17)

(2017/C 063/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough QC, M. Hawkins, Solicitor e T. Dolde, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intra-Press (Boulogne Billancourt, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «GOLDEN BALLS» — Domanda di registrazione n. 6 036 503

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 settembre 2016 nel procedimento R 1962/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto l'11 gennaio 2017 — Mellifera/Commissione**(Causa T-12/17)**

(2017/C 063/52)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (Rosenfeld, Germania) (rappresentante: A. Willand, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione Ares (2016) 6306335 della Commissione, dell'8 novembre 2016, pervenuta alla ricorrente l'11 novembre 2016;
- ordinare alla Commissione di pronunciarsi nuovamente sulla fondatezza della richiesta della ricorrente di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 sulla proroga dell'approvazione del glifosato;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006 ⁽¹⁾ e con la Convenzione di Aarhus ⁽²⁾

Nell'ambito del primo motivo la ricorrente sostiene che la proroga dell'approvazione della sostanza attiva glifosato è un atto amministrativo, che può essere riesaminato secondo il procedimento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽³⁾

La ricorrente sostiene che, in forza della summenzionata disposizione, la Commissione non era competente a prorogare l'approvazione per la sostanza attiva glifosato, in quanto tale normativa non sarebbe stata affatto applicabile al presente caso di specie.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

⁽²⁾ Convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Ricorso proposto il 12 gennaio 2017 — Europa Terra Nostra/Parlamento**(Causa T-13/17)**

(2017/C 063/53)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Europa Terra Nostra e.V. (Berlino, Germania) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo l'articolo I.4.1 della decisione del convenuto del 12 dicembre 2016 (n. FINS-2017-30) relativa alla riduzione dell'importo di prefinanziamento al 33 % dell'importo massimo fissato, nonché all'obbligo di costituzione di una garanzia;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, l'associazione ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei Trattati e di norme giuridiche relative alla loro applicazione

- La ricorrente sostiene che, secondo l'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 ⁽¹⁾ e l'articolo 206, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 ⁽²⁾, per le sovvenzioni di valore modesto non può essere richiesta alcuna garanzia.
- Inoltre non sussisterebbe alcun interesse del convenuto a pretendere la costituzione di una garanzia, poiché la domanda di riesame diretta contro la «Alliance for Peace and Freedom» (in prosieguo: la «APF») sarebbe totalmente inconsistente e palesemente infondata.
- Oltre a ciò, il convenuto avrebbe intenzionalmente procrastinato di più di sei mesi il procedimento di riesame avviato contro la APF, facendo così sorgere esso stesso la propria presunta esigenza di ottenere una garanzia.
- Oltretutto, le misure si rivelerebbero sproporzionate poiché la ricorrente non è in grado di fornire garanzie e il ritiro del sostegno finanziario rischia di provocarne la rovina economica, il che configura una distorsione della concorrenza politica. Ciò integrerebbe una grave ingerenza nei diritti fondamentali di libertà di espressione e di associazione della ricorrente (articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

2. Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere

La ricorrente deduce, inoltre, uno sviamento di potere da parte del convenuto. Essa ritiene che i provvedimenti del Parlamento configurino una manovra dettata da motivi puramente politici, tendente a sottrarre il sostegno finanziario a un partito politico sgradito, inclusa la fondazione collegata, e a manipolare in tal modo la concorrenza politica nell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2012, L 362 pag. 1).

Ricorso proposto il 12 gennaio 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

(Causa T-14/17)

(2017/C 063/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen)

Convenuta: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 15 aprile 2016 relativa ai contributi riscossi ex ante, per il 2016, dal Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), nonché la decisione del Comitato di risoluzione unico del 20 maggio 2016, relativa all'adeguamento dei contributi riscossi ex ante, per il 2016, dal Fondo di risoluzione unico, ad integrazione della decisione di tale Comitato, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi riscossi ex ante, per il 2016, dal Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/13), in quanto le decisioni impugnate riguardano il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») per insufficiente motivazione delle decisioni impugnate.
2. Secondo motivo: violazione del diritto ad essere sentiti in giudizio a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, per la mancata espressione, da parte della ricorrente, del proprio punto di vista all'atto dell'emanazione delle decisioni impugnate.
3. Terzo motivo: violazione dell'articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE⁽¹⁾, dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013⁽²⁾, dell'articolo 6; paragrafo 5, primo paragrafo, del regolamento delegato (UE) 2015/63⁽³⁾, degli articoli 16 e 20 della Carta, nonché del principio di proporzionalità, per l'applicazione del moltiplicatore dello 0,556 per l'indicatore IPS (Institutional Protection Scheme).

Nell'ambito del terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta che il convenuto non avrebbe dato piena applicazione, nel suo caso, all'indicatore IPS. L'efficacia di tutela di un sistema di sicurezza collegato ad un istituto sussisterebbe per tutti gli istituti membri in via generale e allo stesso modo. Una differenziazione tra gli istituti al livello dell'indicatore IPS sarebbe in contrasto con tale sistema e arbitraria. Anche la classificazione della ricorrente nel gruppo degli istituti con il profilo di rischio più elevato sarebbe palesemente ingiustificata e arbitraria.

4. Quarto motivo: violazione dell'articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità per l'applicazione del moltiplicatore di adeguamento del rischio.

La ricorrente si basa inoltre sulla circostanza che il Comitato avrebbe violato la sua libertà imprenditoriale e il principio di proporzionalità, in quanto avrebbe determinato moltiplicatori di adeguamento del rischio non conformi al profilo di rischio della ricorrente, che sarebbe mediamente buono rispetto ad altri istituti soggetti all'obbligo dei contributi.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 6 gennaio 2017 — Mitrakos/EUIPO — Belasco Baquedano (YAMAS)**(Causa T-15/17)**

(2017/C 063/55)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Dimitrios Mitrakos (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: D. Bakopanou, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Juan Ignacio Belasco Baquedano (Viana, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «YAMAS» — Domanda di registrazione n. 13 645 478*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 ottobre 2016 nel procedimento R 532/2016-2**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nonché la decisione della divisione di opposizione precedente all'adozione della decisione impugnata;
- respingere l'opposizione e consentire la registrazione del marchio richiesto;
- condannare l'EUIPO e/o il controinteressato alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 gennaio 2017 — APF/Parlamento**(Causa T-16/17)**

(2017/C 063/56)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Alliance for Peace and Freedom (APF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo l'articolo I.4.1 della decisione del convenuto del 12 dicembre 2016 (n. FINS-2017-15) relativa alla riduzione dell'importo di prefinanziamento al 33 % dell'importo massimo fissato, nonché all'obbligo di costituzione di una garanzia;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-13/17, Europa Terra Nostra/Parlamento.

Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — Rintisch/EUIPO — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Causa T-25/17)

(2017/C 063/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compagnie laitière européenne SA (Condé Sur Vire, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: registrazione internazionale n. 981 041 che designa l'Unione europea del marchio denominativo «PROTICURD»

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2016 nel procedimento R 247/2016-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT